

Codice di Comportamento Sportivo dei Tesserati



F.S.S.I.

Piazzale degli Archivi, 41

00144 Roma

e-mail: segreteria@fssi.it

Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 29 maggio 2020

Principi fondamentali

Premessa

Il presente Codice di Comportamento Sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti della FSSI e del CIP, ivi compresi quelli dell'EDSO e dell'ICSD.

I tesserati, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, sono tenuti all'osservanza del Codice e la sua violazione costituisce grave inadempimento per il quale sono previste adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e della giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dalla FSSI e dal CIP, ivi compreso il presente Codice.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società e le associazioni rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Divieto di alterazione esame audiometrico

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di alterare in qualsiasi forma l'esame audiometrico attestante l'eleggibilità allo Status di Atleta Sordo.

6. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e devono adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

7. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, alla classe sociale, alla modalità di comunicazione linguistica, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

8. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

9. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

10. Doveri degli Atleti/Tecnici/Dirigenti Nazionali

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti Nazionali hanno il dovere morale di mantenere condotte, atteggiamenti e volontà improntati:

- Al rispetto di sé e degli altri;
- All'onestà e alla lealtà;
- Alla cooperazione ed alla sicurezza in allenamento e nel contesto di gara internazionale, per rappresentare al meglio la Federazione e l'Italia;
- Alla riservatezza su temi che possano essere strumentalizzati dando un'immagine negativa e fuorviante della Federazione;
- All'uso corretto dei social network, ovvero non ledere in alcun modo la Federazione ed i propri tesserati;
- Alla sana competitività;
- Alla reciproca fiducia;
- Al rifiuto di mezzi illeciti o scorretti per assicurarsi la vittoria;
- Al rifiuto di ogni tipologia di discriminazione sessuale, religiosa, etnica, ovvero di qualsiasi altra forma comportamentale che limiti l'integrazione o la naturale inclusione che è conseguenza dell'attività sportiva;
- Al rispetto del fair play;
- Alla lotta contro ogni forma di doping.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti Nazionali si devono impegnare a tenere un comportamento che costituisca un modello positivo per i giovani, basato su una corretta etica dello sport.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti Nazionali si impegnano ad onorare la propria disciplina e delle sue regole, comportandosi, sempre e comunque, secondi i principi di lealtà e correttezza sia durante gli allenamenti che durante le competizioni.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti Nazionali convocati dalla Federazione si impegnano, durante le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, ad indossare l'abbigliamento tecnico e di rappresentanza fornito dalla Federazione.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti Nazionali si impegnano a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa federale volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o, comunque, con finalità di carattere sociale ed educativo.

Gli Atleti si impegnano a tenere una condotta rigorosa per quanto attiene al proprio stile di vita, soprattutto durante i periodi di allenamento ed in funzione della partecipazione alle manifestazioni sportive.

Gli Atleti si impegnano a rispettare il loro Staff Tecnico e Dirigenziale ed a rispettare gli Ufficiali di Gara nella convinzione che ogni decisione è presa obiettivamente e con competenza.

11. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

12. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

È fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipino o alle quali si abbia diretto interesse.

13. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Fermo restando la previsione di cui all'art. 8 e all'art. 13 dello Statuto Federale, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CIP, nonché degli organismi della FSSI, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "1" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CIP e della FSSI, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

14. Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti della FSSI ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

ALLEGATO "1"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.)
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex. Art. 56 c.p.

LEGGENDA ALLEGATO "1"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): *"frode sportiva"*.
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): *"doping"*.
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235: *art. 216: "bancarotta fraudolenta"; art. 217: "bancarotta semplice"; art. 218: "ricorso abusivo al credito"; art. 220: "denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito"; art.227: "reati dell'istituto"; art. 228: "interesse privato del curatore negli atti del fallimento"; art. 229: "accettazione di retribuzione non dovuta"; art. 230: "omessa consegna o deposito di cose del fallimento"; art. 233: "mercato di voto"; art. 234: "esercizio abusivo di attività commerciale"*.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.): *art. 600: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"; art. 600bis: "prostituzione minorile"; art. 600ter: "pornografia minorile"; art. 601: "tratta di persone"; art. 603: "plagio"*.
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.): *art. 605: "sequestro di persona"; art. 609bis: "violenza sessuale"; art. 609quater: "atti sessuali con minorenni"; art. 609quinquies: "corruzione di minorenni"*.
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.: *art. 314: "peculato"; art. 316: "peculato mediante profitto dell'errore altrui"; art. 316bis: "malversazione a danno dello stato"; art. 316ter: "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"; art. 317: "concussione"; art. 318 "corruzione per un atto d'ufficio"; art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"; art. 320: "corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; art. 321: "pene per il corruttore"; art. 322: "istigazione alla corruzione"*.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.): *capo I: "della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.; capo II: della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento", da art. 467 a art. 475 c.p.; capo III: "della falsità in atti" (ad esempio, "falso ideologico, "falso materiale"), da art. 476 a art. 493bis c.p.; capo IV: "delle falsità personali" (ad esempio, "sostituzione di persona", "false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali di proprie o di altri", "possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi", "usurpazione di titoli o di onori"), da art. 498 a art. 498 c.p.*
- Delitti contro il patrimonio di cui agli artt. 628, 629, 630, 640, 640bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.: *art. 628: "rapina"; art. 629: "estorsione"; art. 630 "sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"; art. 640 "truffa"; art. 640bis: "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 644: "usura"; art. 646: "appropriazione indebita"; art. 648 "ricettazione"; art. 648bis: "riciclaggio"; art. 648ter: "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"*.
- Delitti associativi di cui agli artt. 416, 416bis c.p.: *art. 416: "associazione per delinquere"; art. 416bis: "associazione di tipo mafioso"*.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex. Art. 56 c.p.

